

## FARMACIA CONCORDIA SRL

Piazza Matteotti 15 - 30023 Concordia Sagittaria (Ve)

Tel.: 0421 270241 - Fax: 0421 770119

e-mail: [farm-com-conc@libero.it](mailto:farm-com-conc@libero.it) - p.e.c.: farmacia.comune.concordiasagittaria.ve@pecveneto.it

C.F. / P.IVA 03709660272 - R.E.A. n. 331700 Reg. Impr. di Venezia

**Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie gestite**

**da**

**FARMACIA CONCORDIA S.r.l.**

**FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.**

**FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A.**

**AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA**

**AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO**

### CHIARIMENTI

#### Quesito n. 10

**rif. Capitolato Speciale pag. 7 Art. 7 comma 3**

Ritiro, almeno due volte all'anno e con riferimento alle forniture effettuate, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati, avariati o comunque invendibili non soggetti a reso

**Dettaglio:** la Normativa vigente, espressamente Art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" che configura i farmaci scaduti quali "rifiuti", prevede che essi debbano essere trasportati da soggetti specificatamente autorizzati per questa attività, inibendo quindi l'esecuzione da parte del grossista.

**Quesito:** Si richiede un chiarimento in tal senso.

#### Chiarimento:

L'art. 7 del Capitolato speciale impegna la ditta aggiudicataria a fornire i servizi accessori indicati, tra i quali è ricompreso il "ritiro, almeno due volte all'anno e con riferimento alle forniture effettuate, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati, avariati o comunque invendibili non soggetti a reso". Tale servizio, quindi, sarà a carico della ditta aggiudicataria che, ove non abilitata, provvederà a mezzo di vettori autorizzati.

---

#### Quesito n. 11

**rif. Capitolato speciale pag. 6 Art. 5 comma 23**

*Effettuare gratuitamente lo scambio interno di merce tra le farmacie del gruppo di acquisto*

**Dettaglio:** la Normativa vigente non prevede la possibilità di trasferire merci inter-deposito senza emissione di appositi Documenti di trasporto.

**Quesito:** Si richiede se le procedure prevedono l'emissione di regolari documenti di trasporto in accompagnamento ai trasferimenti e se sia prevista una forma di tracciatura.

**Puntualizzazione:** Non è espresso alcun Livello di Servizio richiesto per questi trasferimenti e si propone la condivisione di una variante che esponga il Livello di Servizio obiettivo "al minimo entro le 24 ore successive all'affidamento

### **Chiarimento:**

Lo scambio interno di merce, esclusivamente tra le farmacie della medesima società/azienda, verrà espletato gratuitamente dalla ditta aggiudicataria ed eseguito nel rispetto della normativa vigente con documentazione la cui emissione è a carico delle singole farmacie.

---

### **Quesito n. 12**

**rif. Capitolato Speciale pag. 5 Art. 5 comma 2.**

*Effettuare le consegne negli orari indicati nella tabella sottostante salvo diverso accordo con il Direttore di ogni singola farmacia.*

#### **Dettaglio A (consegne del primo mattino)**

Il fornitore risulta obbligato a effettuare le consegne del primo mattino a farmacia chiusa.

#### **Quesito A**

- Si richiede di specificare se tutte le farmacie siano dotate di apposito locale dedicato e idoneo a ricevere la merce, in quanto non è possibile altra modalità di consegna non presidiata.
- Si richiede altresì di specificare se le farmacie non dotate di apposito locale siano disponibili a ricevere - a titolo gratuito e in comodato - dal Distributore assegnatario un cassone metallico con lucchetto in cui il vettore provvederà all'effettuazione della consegna.
- In caso di non percorribilità di alcuna delle due precedenti ipotesi, si richiede di specificare che il vettore sarà automaticamente autorizzato a consegnare a farmacia aperta, in deroga alla tabella di riferimento.

#### **Dettaglio B (consegne del pomeriggio)**

Il fornitore risulta vincolato dagli orari limite di consegna espressi in tabella che potrebbero non essere sostenibili dagli schemi di network in partenza dalle piattaforme di riferimento dei fornitori. In sintesi, l'organizzazione del sistema di consegne potrebbe essere articolata su fasce orarie di riferimento che vanno dall'orario specificato in tabella a un orario limite fino a un'ora successivo.

#### **Quesito B**

In questo senso si richiede alla Stazione appaltante di specificare la disponibilità a modificare la tabella di riferimento, relativamente agli orari della consegna pomeridiana, specificando anziché un orario limite, una fascia limite identificata come nella seguente proposta:

**FARMACIA CONCORDIA S.r.l.** dalle 15.00 alle 16.00

**FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.** dalle 15.00 alle 15.30

**FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A. (5 punti)** dalle 15.30 alle 16.30

**AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA** dalle 15.30 alle 16.00

**AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO** dalle 15.30 alle 16.00

### **Chiarimento:**

#### **Quesito A**

Tutte le farmacie garantiranno, ove non dotate di un apposito locale dedicato e idoneo a ricevere la merce, la consegna secondo quanto previsto dalla normativa, concordandone la attuazione con il singolo direttore nell'ambito delle soluzioni proposte dalla ditta aggiudicataria.

#### **Quesito B**

La tabella di riferimento rimane invariata ed ogni modifica a quanto in essa previsto potrà formare oggetto di diverso accordo con il direttore di ogni singola farmacia.

---

**Quesito n. 13**

**rif. Capitolato speciale di Gara pag. 10 Art. 7.1.**

*Possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e dei requisiti previsti dal D.M. Ministero della Sanità del 06/07/1999 e dalla Legge 248/2006.*

**Dettaglio:** La presente per evidenziare che la Legge 248/2006 non è applicabile al grossista in quanto invece si riferisce alle autorizzazioni di cui deve essere in possesso la farmacia. Si chiede eventualmente di confermare se si tratta di un refuso di cui non tenere conto.

**Chiarimento:**

**Il richiamo alla Legge 248/2006 riguarda la parte in cui la stessa va a modificare il D.Lgs. 219/2006, e più precisamente:**

**"Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista."**

Concordia Sagittaria, 24.10.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Leda Favro